



# CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE N. 145/2018 NEL CASO DI PROROGA DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO**

**DELIBERAZIONE N. 19/SEZAUT/2021/QMIG**



CORTE DEI CONTI



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 19/SEZAUT/2021/QMIG

Adunanza del 29 novembre 2021

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Presidenti di sezione | Francesco PETRONIO, Fabio VIOLA, Maria Teresa POLITO, Anna Maria Rita LENTINI, Antonio CONTU, Roberto BENEDETTI, Salvatore PILATO, Maria RIOLO, Lucilla VALENTE, Piergiorgio DELLA VENTURA, Stefano SIRAGUSA, Maria Annunziata RUCIRETA, Rossella SCERBO, Maria Elisabetta LOCCI, Vincenzo PALOMBA, Enrico TORRI, Maria Teresa POLVERINO, Emanuela PESEL, Irene THOMASETH; |
| Consiglieri           | Paolo PELUFFO, Stefania FUSARO, Dario PROVVIDERA, Marcello DEGNI, Francesco BELSANTI, Tiziano TESSARO, Maria Rita MICCI, Luigi DI MARCO, Amedeo BIANCHI, Filippo IZZO;   |
| Primi Referendari     | Michela MUTI, Alessandra CUCUZZA;  |
| Referendari           | Anna Laura LEONI.  |

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 78/2021/QMIG, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Liguria, in riferimento alla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure (GE), tramite il Consiglio delle autonomie locali, ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del citato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima concernente il quesito «se la locuzione “entro i termini stabiliti dal T.U. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo contenuta all'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/ 2018 debba intendersi riferita, per il bilancio di previsione, al termine del 31 dicembre dell'anno precedente (ex artt. 151, co.1, e 227, co.2, TUEL), ovvero se questa possa intendersi riferita anche al diverso termine prorogato per il bilancio di previsione con legge o con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo TUEL) e, per il rendiconto, con legge»;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 16 del 18 ottobre 2021, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 22208 del 22 novembre 2021 di convocazione in video conferenza dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Udito il Relatore, Consigliere Dario Provvidera;

## **PREMESSO**

Con la deliberazione n. 78, adottata nella Camera di Consiglio telematica del 13 settembre 2021, a seguito di una richiesta inviata tramite il CAL in data 27 maggio 2021 dal Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure (GE), la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha sospeso la pronuncia in merito al seguente quesito «*Se il compenso incentivante ex articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018 possa essere erogato stante l'approvazione del bilancio di previsione nei termini così come prorogati più volte a causa della situazione emergenziale dovuta all'epidemia Covid 19*».

La Sezione interpellata, dopo aver richiamato l'orientamento sostanzialmente uniforme delle Sezioni regionali di controllo in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, ha individuato ed esposto una possibile diversa lettura della norma. Ha ritenuto opportuno, pertanto, sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima, ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale: *«se la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo contenuta all'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 debba intendersi riferita, per il bilancio di previsione, al termine del 31 dicembre dell'anno precedente (ex art. 151, co.1, TUEL) e, per il rendiconto, a quello del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (ex artt. 151, co. 1, e 227, co. 2, TUEL), ovvero se questa possa intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (ai sensi dell'art. 151, co.1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».*

La questione è stata deferita a questa Sezione con ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 16 del 18 ottobre 2021.

## CONSIDERATO

1. L'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 dispone che i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: TUEL), possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, mediante contrattazione integrativa.

Poiché la facoltà riconosciuta ai Comuni dalla norma appena richiamata resta espressamente condizionata all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto *“entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”* e, quindi, nei termini previsti dagli artt. 151, comma 1 e 227, comma 2, del TUEL, occorre innanzitutto chiarire se questa condizione possa ritenersi soddisfatta nel solo caso in cui il bilancio di previsione sia stato deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero anche ove il bilancio di previsione sia stato approvato entro

il diverso termine prorogato da specifiche disposizioni normative o con decreto ministeriale come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

La giurisprudenza delle Sezioni regionali che si sono pronunciate in argomento (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Abruzzo e Piemonte) ha affermato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, a cui il suddetto comma 1091, della legge n. 145/2018 fa riferimento, è da ritenersi esclusivamente quello del 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, a prescindere da eventuali proroghe.

La richiamata giurisprudenza, pertanto, considera quale condizione di applicabilità dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, il termine del 31 dicembre previsto nel primo periodo dell'art. 151, comma 1, del Tuel, interpretando in tal senso la norma che esplicitamente richiama «i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Inoltre, diverse pronunce hanno messo in luce come l'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine del 31 dicembre determini precise conseguenze sul piano della gestione finanziaria dell'ente, ossia l'applicazione, ai sensi dell'art. 163 TUEL e del paragrafo 8 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (contenuto nell'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118), della più stringente disciplina che regola l'esercizio provvisorio, *«con riguardo al quale anche la previsione e l'erogazione di risorse incentivanti, quale l'incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse alla partecipazione dell'Ente all'accertamento dei tributi erariali, non possono considerarsi sottratte ai suddetti limiti»* (SRC Piemonte, n. 92/2021/PAR, SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR; SRC Lombardia, n. 412/2009/PAR).

Infine, si è evidenziato che una diversa interpretazione del comma 1091 in oggetto priverebbe di significato l'espressa apposizione di un termine da parte del legislatore - oltre a frustrare lo spirito della disposizione, finalizzata alla corretta gestione delle risorse pubbliche e in particolare di quelle relative alla spesa per il personale - precludendo l'erogazione dell'incentivo solo a quei comuni che, non avendo approvato il bilancio neppure entro il termine prorogato, sarebbero incorsi nella procedura di commissariamento ed eventualmente di scioglimento del Consiglio comunale ex art. 141 TUEL (SRC Lombardia, n. 412/2019/PAR).

Con riguardo ai termini di approvazione del rendiconto, merita menzione il parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia espresso nella deliberazione n. 113/2020/PAR. Il collegio lombardo, nel confermare il precedente e sopra riportato orientamento relativo all'individuazione del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ha ritenuto che, posta la diversa funzione di tale documento contabile e del rendiconto - rispettivamente preordinati alla programmazione degli interventi e all'allocazione delle relative risorse nell'esercizio finanziario futuro, il primo, e alla

rappresentazione delle risultanze della gestione precedente, il secondo - sarebbe privo di senso logico correlare gli anzidetti incentivi all'approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato *ex art.* 151, comma 7, TUEL. Ciò anche in considerazione del fatto che l'approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull'avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l'obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell'incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre.

2. La Sezione remittente, nella sua attenta ricostruzione dei profili giuridici della questione in esame, ricorda che sia i termini di cui all'art. 163, comma 1, TUEL (il quale prevede che ove il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre, la gestione finanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio), sia i termini di cui all'art. 151, comma 7 e 227, comma 2, del TUEL (che dispongono che il rendiconto deve essere deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce) sono stati più volte prorogati dal legislatore. Quello di approvazione del bilancio di previsione è stato costantemente differito a decorrere dal 2001. Per quanto concerne il bilancio di previsione 2021-2023, il termine è stato prorogato più volte, a causa dell'emergenza sanitaria, e in particolare:

- al 31 gennaio 2021 dall'art. 107, co. 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall'art. 106, co. 3-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- al 31 marzo 2021, dall'articolo unico, co. 1, decreto ministeriale 13 gennaio 2021;
- al 30 aprile 2021, dall'art. 30, co. 4, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- al 31 maggio 2021, dall'art. 11-*quater*, co. 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- al 31 luglio 2021, dall'art. 52, co. 2, lett. b), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

Nel riportare l'orientamento consolidato della giurisprudenza soprarichiamata, la Sezione ligure osserva che, se l'art. 1, comma 1091, si riferisse esclusivamente al termine del 31 dicembre, ciò implicherebbe sostenere che esso operi un rinvio alla sola prima parte dell'art. 151, comma 1, TUEL.

Inoltre, per quanto concerne le criticità evidenziate in merito all'esercizio provvisorio, la

Sezione remittente rileva che, sebbene l'approvazione differita del bilancio implichi indubbiamente l'applicazione della disciplina – più restrittiva – di tale tipologia di esercizio, ai sensi dell'art. 163, comma 1, TUEL, la stessa incide solamente sulla gestione finanziaria dell'ente e ha carattere transitorio, venendo meno con l'approvazione del bilancio. Invece, come previsto dall'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, la destinazione del maggior gettito al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate o al riconoscimento di trattamento accessorio avviene sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo relativo all'esercizio precedente (e, quindi, necessariamente, in un momento successivo alla chiusura finanziaria della gestione e rispetto all'approvazione del relativo rendiconto, consentendo di poter valutare se gli obiettivi di incremento di accertamenti e riscossioni di IMU e TARI siano stati effettivamente raggiunti).

Quanto alla considerazione che un'interpretazione estensiva dell'art. 1, comma 1091, rischierebbe di frustrare lo spirito della disposizione, il Collegio ligure argomenta che, ciò che rileva ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame è che la destinazione del maggior gettito (da incassare, oltre che da accertare) avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica (e, quindi, sulla base di idonea programmazione), della corretta e preventiva determinazione degli obiettivi (che trovano fonte nei documenti annuali di *performance* organizzativa e individuale), della destinazione dei soli maggiori incassi (o meglio, di una percentuale di essi) al trattamento accessorio e, infine, della liquidazione sulla base di entrate certe, la cui puntuale determinazione è possibile, appunto, solo con l'approvazione del rendiconto.

Rileva, infine, la Sezione remittente che le ultime disposizioni citate, nella quasi totalità dei casi, nulla hanno a che vedere con le azioni programmate dai Comuni in materia di incremento degli accertamenti di IMU e TARI, né con l'implementazione delle azioni di miglioramento della riscossione intervenute in corso d'anno, considerato, infine, che dal punto di vista giuridico-contabile, l'approvazione del bilancio di previsione, in un sistema di contabilità finanziaria, costituisce momento di autorizzazione delle spese e delle sole entrate da indebitamento, mentre non autorizza l'attività di accertamento e riscossione delle entrate (cfr. art. 164 d.lgs. n. 267/2000).

3. La soluzione della questione rimessa alla valutazione di questa Sezione richiede preliminarmente di precisare la portata del rinvio alla norma del TUEL che prevede, in via generale, i termini di approvazione del bilancio di previsione (art. 151, comma 1), operato dalla norma di cui all'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018.

Orbene, l'art. 151, comma 1, TUEL, nel fissare per il bilancio di previsione il termine ordinario di approvazione al 31 dicembre, contestualmente prevede la possibilità che questo possa essere differito al ricorrere di giustificate ragioni.

Al di là della presunzione generale favorevole alla natura formale dei rinvii normativi generici (la regola che vuole che nella generalità dei casi il rinvio sia considerato "mobile"

è stata affermata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 311/1993), il riferimento all'interpretazione letterale appare come il criterio orientativo da adottarsi nel caso specifico.

La tesi secondo la quale l'art. 1, comma 1091, si riferisce esclusivamente al termine del 31 dicembre - sostenuta dalle pronunce più sopra richiamate - implicherebbe che esso operi un rinvio alla sola prima parte dell'art. 151, comma 1, TUEL, secondo un'interpretazione che, ad avviso di questa Sezione, deve essere rivista nel senso che il dettato normativo non appare frazionabile in mancanza di un riferimento esplicito della norma che opera il rinvio.

L'applicabilità alla fattispecie del principio interpretativo "*ubi lex voluit, dixit*" sembra, d'altra parte, confermata anche da una diversa norma, il comma 905 del medesimo art. 1 della legge n. 145/2018, che, pur se successivamente abrogata, prevede(va) espressamente che alcune specifiche norme recate in disposizioni di legge precedenti (contenute in leggi finanziarie, di bilancio, di semplificazione ecc.) a decorrere dall'esercizio 2019, "...non trovano applicazione..." nei confronti dei "...comuni (...) che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Analogamente, tale principio è rinvenibile anche nell'abrogazione esplicita (operata dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) delle norme che stabilivano, per il 2020, la proroga dei termini per l'adozione delle delibere con cui vengono determinate le tariffe e le aliquote dei tributi, e che, ai sensi dell'art. 1, co. 169, della legge n. 296/2006, devono essere adottate contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Soccorre, per una puntuale interpretazione della fattispecie, anche il principio di specialità, quale già enucleato anche dalla Sezione Lombardia nella deliberazione n. 113/2020/PAR a proposito del termine di approvazione del rendiconto 2019, prorogato dal d.l. n. 18/2020. Secondo tale approdo ermeneutico, che questo Collegio ritiene di poter condividere, il criterio di specialità ricorre in presenza di una norma speciale dettata per regolare una fattispecie che presenta elementi aggiuntivi rispetto a quella generale, di cui ne ripete tuttavia il nucleo fondamentale. Il d.l. n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia") - e le altre norme "emergenziali" sopra richiamate - nel dettare misure straordinarie onde evitare la paralisi degli enti, rappresentano l'eccezione, il cui elemento di specialità è rappresentato proprio dal contesto emergenziale e di urgenza da Covid-19, nel quale gli stessi enti sono tenuti ad operare. Ne deriva la prevalenza della norma speciale su quella generale, la cui latitudine applicativa verrà ripristinata alla cessazione di efficacia della prima per il venir meno del profilo di specialità che ha giustificato l'esigenza del legislatore nel prevederla.

Meritevole di attenzione appare, altresì, il ragionamento della Sezione ligure remittente, laddove evidenzia che sebbene l'approvazione differita del bilancio implichi indubbiamente l'applicazione della disciplina - più restrittiva - di tale tipologia di esercizio, ai sensi dell'art. 163, comma 1, TUEL, la stessa incide solamente sulla gestione finanziaria dell'ente e ha carattere transitorio, venendo meno con l'approvazione del



bilancio. Invece, come previsto dall'art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018, la destinazione del maggior gettito al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate o al riconoscimento di trattamento accessorio avviene sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo relativo all'esercizio precedente (e, quindi, necessariamente, in un momento successivo alla chiusura finanziaria della gestione e rispetto all'approvazione del relativo rendiconto, consentendo di poter valutare se gli obiettivi di incremento di accertamenti e riscossioni di IMU e TARI siano stati effettivamente raggiunti).

4. Un punto fermo dell'orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, sul quale vale la pena di soffermarsi, è quello esplicitato dalla Sezione Toscana con deliberazione n. 46 del 23 aprile 2020, laddove si afferma che l'inciso contenuto nell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018, riguardante i tempi di approvazione dei documenti di bilancio non può che essere interpretato in coerenza con lo spirito della norma che lo contiene, e, dunque, in un'ottica di contenimento e corretta gestione delle risorse pubbliche, con riferimento alla spesa di personale. In argomento, detta Sezione regionale ha osservato che *«ammettere un'interpretazione estensiva dell'inciso normativo, tale da ricomprendere anche le ipotesi di approvazione del bilancio di previsione entro il diverso termine fissato con decreto ministeriale motivato significherebbe, infatti, frustrare lo spirito della norma, consentendo l'erogazione dell'incentivo da parte di tutti i Comuni che abbiano comunque approvato il bilancio, rispettando almeno uno dei due termini»*.

In realtà, la *ratio* della disposizione appare essere quella di destinare risorse specifiche al fine di potenziare l'attività di acquisizione delle entrate comunali. Obiettivo che risulta a tal punto rilevante ai fini degli equilibri di bilancio dell'ente da sottrarre il trattamento accessorio per il personale, a siffatto fine previsto, al limite indicato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (il cui comma 2 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016). Se, dunque, come ben evidenzia la Sezione remittente, lo spirito della norma è quello di premiare l'effettivo incremento di accertamenti e incassi da IMU e TARI, non può che condividersi l'assunto che ciò che rileva ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame è che la destinazione del maggior gettito (da incassare, oltre che da accertare) avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica deducibile da idonea programmazione, della corretta e preventiva determinazione degli obiettivi (che trovano fonte nei documenti annuali di *performance* organizzativa e individuale), della destinazione dei soli maggiori incassi (o meglio, di una percentuale di essi) al trattamento accessorio e, infine, della liquidazione sulla base di entrate certe risultanti dall'approvazione del rendiconto del precedente esercizio finanziario.

5. A proposito dei termini di approvazione del rendiconto, appare logicamente ineccepibile e conforme ai principi contabili quanto evidenziato dalla Sezione regionale

di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 113/2020/PAR circa la diversa funzione del bilancio di previsione e del rendiconto - rispettivamente preordinati alla programmazione degli interventi e all'allocazione delle relative risorse nell'esercizio finanziario futuro, il primo, e alla rappresentazione delle risultanze della gestione precedente, il secondo - per cui appare incongruo correlare gli incentivi di cui al predetto comma 1091 all'approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, co. 7, TUEL. Ciò anche in considerazione del fatto che l'approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull'avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l'obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell'incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato. Non va dimenticato, d'altra parte, che, a mente dell'art. 164 del d.lgs. n. 267/2000, l'approvazione del bilancio di previsione, in un sistema di contabilità finanziaria, costituisce momento di autorizzazione delle spese e delle sole entrate da indebitamento, non dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate.

#### P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 78/2021/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

*«La locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».*

La Sezione regionale di controllo per la Liguria si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento. Al medesimo principio si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato nell'adunanza del 29 novembre 2021.

Il Relatore

Dario PROVVIDERA

*(firmato digitalmente)*

Il Presidente

Guido CARLINO

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 10 dicembre 2021

Il Dirigente

Gino GALLI

*(firmato digitalmente)*

